

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1911 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - **Disegno di Legge Istituzione della Agenzia regionale campana per la difesa del suolo. Con allegati.**

PREMESSO:

* che la Regione Campania è stata ripetutamente colpita negli ultimi anni da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali che hanno determinato, in particolare, le seguenti situazioni di emergenza idrogeologica:

1. novembre-dicembre 1996 e gennaio 1997 - Emergenza "Pozzano";
2. 5 e 6 maggio 1998 - Emergenza "Sarno";
3. 14, 15 e 16 dicembre 1999 - Emergenza "Cervinara";
4. 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15 settembre 2001;
5. 24, 25 e 26 gennaio 2003;

* che, in conseguenza dei predetti eventi di cui ai punti 1, 2 e 3, con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1, della Legge 24-02-1992 n.225, lo stato di emergenza nella Regione Campania, da ultimo prorogato con D.P.C.M. del 28-06-2005 a tutto il 31 dicembre 2005;

* che, in conseguenza del predetto evento di cui al punto 4, con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1, della Legge 24-02-1992 n.225, lo stato di emergenza nella Regione Campania, da ultimo prorogato con D.P.C.M. del 28-12-2004 a tutto il 31 dicembre 2005;

* che, in conseguenza del predetto evento di cui al punto 5, con D.P.C.M. del 31-01-2003, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1, della Legge 24-02-1992 n.225, lo stato di emergenza nella Regione Campania a tutto il 31 gennaio 2005; successivamente, per disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3415 del 18-03-2005 è stato disposto il completamento delle iniziative programmate per il superamento dell'emergenza entro il 31 gennaio 2006;

* che, per fronteggiare tutte le predette emergenze idrogeologiche, con successive Ordinanze del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n.2499 del 25-01-1997, n.2787 del 21-05-1998, n.2994 del 29-07-1999, n.3088 del 03-10-2000, n.3158 del 12-11-2001 e n.3322 del 23-10-2003, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della Regione Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato;

CONSIDERATO:

* che l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n.3335 del 23-01-2004, articolo 2, ha disposto che il Commissario delegato predispone e attiva tutti gli interventi necessari per definire le modalità per il rientro nell'ordinario delle attività realizzate o avviate nella fase emergenziale, delegando allo stesso l'individuazione delle strutture o organismi, esistenti o da costituire, nell'ambito delle competenze regionali, cui trasferire la gestione ed attuazione delle residue attività in corso;

* che con Delibera di Giunta Regionale n.632 del 30-04-2004 è stato approvato un disegno di legge per la "Istituzione dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo";

* che l'articolo 5, comma 5, della Legge Regionale n.8 del 12-11-2004, tenuto conto che devono comunque cessare le attribuzioni straordinarie in capo al Presidente della Regione Campania - Commissario di Governo delegato, ha istituito l'agenzia regionale campana per la difesa del suolo, alla quale, nelle more della legge che deve definirne i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente, sono assegnati i compiti, le funzioni e le strutture in capo al Commissariato di Governo delegato all'atto della sua cessazione;

* che il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10-01-2005, ha presentato ricorso innanzi alla Corte Costituzionale in merito al predetto articolo 5, comma 5, della Legge Regionale n.8 del 12-11-2004;

* che, stante l'imminente scadenza dello stato di emergenza di cui in premessa, occorre individuare la struttura cui trasferire la gestione ed attuazione delle residue attività in corso e le risorse eventualmente disponibili;

RITENUTO:

* che la Campania è tra le Regioni italiane maggiormente esposte al rischio idrogeologico, come testimoniano gli eventi che hanno colpito con elevata frequenza vaste aree del territorio regionale e come risulta ampiamente certificato dai piani straordinari e dai piani stralcio per l'assetto idrogeologico redatti dalle Autorità di Bacino;

* che è conseguentemente necessario costruire una strategia che consenta di sviluppare in modo adeguato tutte le fasi, diverse e strettamente interconnesse, nelle quali si articola un intervento organico di difesa del suolo: pianificazione a scala di bacino, predisposizione dei programmi di attuazione, progettazione delle opere, loro esecuzione, e manutenzione permanente o, in altri termini, che è necessario dotarsi di un sistema regionale di difesa del suolo;

* che pur operando in Campania in modo efficace numerose strutture tecniche, ciascuna con la propria specifica competenza e con la propria specificità territoriale (le Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica, le strutture Tecniche degli Enti Territoriali, dalle Province alle Comunità Montane ai Comuni, i Settori regionali di Protezione Civile, Difesa Suolo e Genio Civile), manca una struttura tecnica specializzata con la dimensione necessaria per affrontare con successo i problemi tecnici più complessi e per sviluppare con visione unitaria sia la progettazione degli interventi che la loro realizzazione;

* che la Struttura del Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica in Campania ha acquisito in questi anni una significativa esperienza nel campo della progettazione e della realizzazione di opere complesse, come quelle finalizzate alla riduzione del rischio di colate di fango, e che presso la stessa operano a vario titolo oltre 60 ingegneri e geologi;

* che, per il completamento di tutte le opere previste dai piani di intervento in attuazione da parte del Commissario di Governo delegato, è essenziale un coordinamento tecnico adeguato, ed appare a tal fine necessario dare continuità all'attività tecnico scientifica fin qui svolta dalla Struttura Commissariale, senza disperdere il patrimonio di competenze acquisito;

RAVVISATA:

* la necessità di adottare misure dirette a favorire il passaggio dalla gestione straordinaria delle emergenze a quella ordinaria;

* altresì, la necessità di assicurare sia il completamento effettivo di tutti gli interventi di sistemazione idrogeologica necessari per restituire alle popolazioni colpite dalle predette emergenze adeguati livelli di sicurezza, nonché di costruire nel contempo un tassello determinante per il sistema regionale di difesa del suolo, dando vita ad una struttura tecnica con le dimensioni e le competenze adatte per affrontare la fase progettuale ed esecutiva degli interventi di sistemazione idrogeologica tecnicamente più complessi;

* in definitiva, l'esigenza di riproporre, opportunamente integrato ed aggiornato, il disegno di legge avente ad oggetto "Istituzione dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo", di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.632 del 30-04-2004,;

VISTO

* l'allegato schema di disegno di legge, avente ad oggetto "Istituzione dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo";

* il parere favorevole espresso dal Capo Ufficio Legislativo del Presidente della Regione Campania prot. N.1306/UDCP/GAB/UL del 14-12-2005;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Sulla base di quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intende integralmente trascritto:

* di approvare l'allegato disegno di legge, con annessa relazione, avente ad oggetto: "Istituzione dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo";

* di inviare il presente disegno di legge al Consiglio Regionale per il prosieguo di competenza.

Il Segretario

Brancati

Il Presidente

Bassolino

Disegno di legge regionale

Istituzione dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo

Art.1

Istituzione dell'Agenzia

1. Per l'attuazione degli interventi regionali in materia di tutela e difesa del suolo, ferme restando le funzioni e i compiti delle Autorità di Bacino regionali operanti nella Regione e degli Uffici della Giunta Regionale operanti nella materia, è istituita l'Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo di seguito denominata A.R.CA.DI.S.
2. L'A.R.CA.DI.S. è ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale.

Art.2

Compiti

1. L'A.R.CA.DI.S. svolge i compiti e le attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche in materia della tutela e difesa del suolo. In tale ambito, essa svolge in particolare:
 - a) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo di competenza regionale, in attuazione di piani ordinari di sistemazione idrogeologica del territorio approvati dalla Regione Campania;
 - b) Predisposizione di indirizzi e linee guida per le progettazioni tecniche nell'ambito della difesa del suolo;
 - c) Assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali nella materia della difesa del suolo.
2. All'A.R.CA.DI.S. possono essere affidati, previa stipula di apposite convenzioni, ulteriori compiti da parte degli enti locali o di altre strutture pubbliche.

Art.3

Organi

1. Sono organi dell'A.R.CA.DI.S.:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio dei revisori;
 - c) il Comitato di gestione.

Art.4

Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea specialistica o equipollente;

- b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo e nella direzione di organizzazioni complesse.
2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza dell'A.R.CA.DI.S. ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva.
 3. Il Direttore generale provvede alla direzione dell'A.R.CA.DI.S. e predispone, in particolare:
 - a) lo statuto;
 - b) i regolamenti previsti dallo statuto;
 - c) il bilancio di previsione e il rendiconto generale;
 - d) il programma annuale di attività;
 - e) la pianta organica del personale.
 4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno ed è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza o di revoca dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale. All'incarico di Direttore generale si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa

Art.5
Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto da cinque membri che eleggono al loro interno il Presidente.
2. Il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto.
3. Lo statuto disciplina i compiti ed i criteri generali per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di gestione.

Art.6
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale scegliendoli tra i revisori contabili iscritti all'albo dei revisori dei conti.
2. Il Presidente provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'A.R.CA.DI.S.. In particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al direttore generale che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.
4. Il Collegio dei revisori trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'A.R.CA.DI.S..
5. Al presidente ed agli altri componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari, rispettivamente, al quindici ed al dieci per cento del compenso spettante al direttore generale, nonché il trattamento di missione, pari a quello previsto per i dirigenti regionali, qualora, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'agenzia.

Art. 7
Statuto

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il Direttore generale predispone lo Statuto dell'A.R.CA.DI.S..
2. Nello Statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'A.R.CA.DI.S., nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna.
3. Lo statuto può altresì prevedere l'istituzione di un organismo consultivo a carattere tecnico-scientifico regolandone la composizione, le funzioni ed i compensi.
4. Lo Statuto è approvato dalla Giunta Regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta Regionale si sostituisce al Direttore generale per la predisposizione dello Statuto, affidandone la redazione alla competente struttura regionale.

Art. 8
Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, predisposti dal Direttore generale e corredati dai pareri del Collegio dei revisori, sono approvati dalla Giunta Regionale con le modalità di cui alla legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002.

Art. 9
Vigilanza e controllo

1. La Giunta Regionale esercita il potere di vigilanza e controllo sull'A.R.CA.DI.S..
2. La Giunta Regionale in particolare:
 - a) emana direttive per la gestione dell'A.R.CA.DI.S. al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione della Regione;
 - b) verifica sulla base della relazione annuale trasmessa dal Direttore generale e delle relazioni semestrali trasmesse dal Collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione degli specifici atti e disporre ispezioni;
 - c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'A.R.CA.DI.S. previo invito a provvedere entro un congruo termine;
 - d) esercita il controllo sugli organi:
 - 1) dichiarando la decadenza del Direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'A.R.CA.DI.S. dandone immediata comunicazione al Consiglio Regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo Direttore generale;
 - 2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del Collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;

- e) esercita il controllo di legittimità sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale sugli atti di cui all'art.4, comma 3, che divengono esecutivi se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti.
3. L'ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo svolge le attività istruttorie connesse alle funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente articolo

Art.10

Mezzi finanziari

1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
 - b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
 - c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;
 - d) proventi derivanti dalle attività svolte dall'A.R.CA.DI.S. sulla base di convenzioni;
 - e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali per lo svolgimento di compiti istituzionali.

Art.11

Patrimonio

1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito inventario.

Art.12

Personale

1. Il Direttore Generale, entro sessanta giorni dalla nomina predispone la pianta organica del personale, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Regioni-Autonomie Locali.
2. La pianta organica suddivisa per categorie funzionali e profili professionali, è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale e deve contestualmente prevedere la relativa copertura finanziaria, tenendo conto dei vincoli di bilancio e del rispetto del patto di stabilità.
3. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tramite concorsi pubblici e, nella misura massima del 30 per cento della complessiva pianta organica, mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolato dalle norme di diritto privato. L'A.R.CA.DI.S. può avvalersi anche di personale comandato o distaccato proveniente dalle Pubbliche Amministrazioni.
4. Nei limiti di bilancio, l'A.R.CA.DI.S. può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite da apposito regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
5. In fase di primo impianto e fino all'approvazione della pianta organica, l'A.R.CA.DI.S. si avvale del personale con contratto a tempo determinato, di quello assegnato in posizione di comando o distacco, di quello già operante in forza di contratto di prestazione di servizi, già operanti presso le Strutture commissariali istituite in base alle Ordinanze del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, di cui al successivo articolo 13; nonché di quello operante presso Enti Locali di cui all'articolo 1, comma 2

dell'Ordinanza Ministeriale di Protezione Civile 2794/98. L'onere relativo al personale di cui al presente comma, al funzionamento della struttura e alle attività residuali di cui all'articolo 13, grava in quota parte sui fondi residuali che saranno trasferiti dal Commissario delegato alla Regione Campania, dopo la cessazione dello stato di emergenza nazionale, e destinati alle attività medesime secondo un piano finanziario che sarà predisposto dall'A.R.CA.DI.S. e approvato dalla Giunta regionale.

Art. 13

Attività ad esaurimento

1. L'A.R.CA.DI.S., in aggiunta ai compiti di cui al precedente articolo 2, quale attività a gestione separata e ad esaurimento, provvede anche a supportare la Giunta regionale nel completamento degli interventi previsti dai piani di sistemazione idrogeologica di cui alle Ordinanze del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n.2499 del 25-01-1997, n.2787 del 21-05-1998, n.2994 del 29-07-1999, n.3088 del 03-10-2000, n.3158 del 12-11-2001 e n.3322 del 23-10-2003, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la cessazione dello stato di emergenza nazionale connesso alle predette ordinanze, con esclusione delle attività di Protezione Civile di previsione, prevenzione, emergenza e post-evento, alle quali provvede il competente Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio in applicazione dell'articolo 63 della Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10.
2. All'indirizzo e vigilanza sulle attività dell'A.R.CA.DI.S., di cui al presente articolo, si provvede in conformità con quanto previsto all'articolo 9.
3. Fino al completamento delle attività di cui al comma 1, restano confermate le funzioni attribuite al comitato di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale di Protezione Civile n.3335/2004.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri per il funzionamento dell'A.R.CA.DI.S. si fa fronte per l'anno 2006 con apposito stanziamento di Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 1155 dell'U.P.B. 1.1.1.
2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Istituzione dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo

Relazione illustrativa del disegno di legge

L'istituzione di un'Agenzia regionale per la difesa del suolo risponde ad esigenze concrete e rilevanti del territorio regionale che possono essere così sintetizzate:

- la Campania è tra le Regioni italiane maggiormente esposte al rischio idrogeologico, come testimoniano gli eventi che hanno colpito con elevata frequenza aree vaste del territorio regionale e come risulta ampiamente certificato dai piani straordinari e dai piani stralcio per l'assetto idrogeologico dalle Autorità di Bacino;
- di fronte ad un problema così grave è necessario costruire una strategia articolata e complessa che consenta di sviluppare in modo adeguato tutte le fasi, diverse e strettamente interconnesse, nelle quali si articola un intervento organico di difesa del suolo. Tali fasi riguardano la pianificazione degli interventi a scala di bacino, la predisposizione dei programmi di attuazione, la progettazione delle opere, la loro esecuzione, la manutenzione permanente. Si tratta di compiti che devono essere svolti da una molteplicità di soggetti fortemente specializzati, con compiti ben definiti e che operano in modo integrato. C'è bisogno, in altri termini, di un sistema regionale di difesa del suolo;
- a tale sistema devono essere ricondotti gli interventi di più ampio respiro, economico e progettuale, finalizzati a risolvere problemi complessi e non ancora affrontati in modo organico e che richiedono tempi, procedure e competenze diverse;
- questo sistema, inoltre, deve essere strettamente integrato con il mondo della ricerca, per quanto riguarda la formazione permanente e il trasferimento a fini applicativi del Know how scientifico, con il mondo delle imprese per favorirne la specializzazione, la qualificazione e, quindi, la competitività sui mercati nazionali e internazionali, e con il mondo delle libere professioni, per la costruzione e l'aggiornamento di standard progettuali avanzati e condivisi, da adottare nella pratica professionale;
- in Campania operano in modo efficace numerose strutture tecniche, ciascuna con la propria specifica competenza e con la propria specificità territoriale: il Settore Regionale Difesa del Suolo, le Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica, le strutture Tecniche degli Enti Territoriali, dalle Province alle Comunità Montane ai Comuni, la Protezione Civile Regionale, le altre strutture tecniche regionali. Manca però una struttura tecnica specializzata con la dimensione necessaria per affrontare con successo l'attuazione dei problemi tecnici più complessi, e per sviluppare con visione unitaria sia la progettazione degli interventi, che la loro realizzazione. Senza una tale struttura la costruzione del sistema regionale di difesa del suolo risulta incompleta;
- la Struttura Commissariale per l'emergenza idrogeologica in Campania, costituita subito dopo i tragici eventi del 5 e 6 maggio 1998 che hanno colpito Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancellò, per attuare il piano degli interventi, ha acquisito, in questi anni adeguata esperienza nel campo dell'attuazione di opere tecnicamente e scientificamente complesse come quelle finalizzate alla difesa dalle colate rapide di fango;
- il Consiglio dei Ministri in data 13/01/2004 ha prorogato fino a tutto il 30/06/2004 lo stato di emergenza dei comuni interessati dagli eventi del 1997 (Pozzano), 1998 (Sarno), 1999 (Cervinara); successivamente l'Ordinanza Ministeriale di Protezione Civile 3335/2004 (art.2, comma 2) ha stabilito che entro aprile 2004 deve essere individuata la struttura, cui trasferire la gestione ed attuazione delle residue attività in corso e delle risorse eventualmente disponibili;
- tenuto conto della cessazione delle attribuzioni in capo al Presidente della Regione Campania - Commissario di Governo delegato per l'emergenza idrogeologica, con l'articolo 5, comma 5, della L.R. 8/2004, nelle more della legge che deve definirne i compiti e le funzioni, è stata istituita l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo;

- attualmente il Presidente della Giunta regionale è Commissario di Governo delegato per le seguenti emergenze idrogeologiche:

n	evento	Ordinanza di nomina del Commissario di Governo	Dichiarazione/ proroga stato emergenza	Scadenza stato emergenza
1	Novembre-dicembre 1996 e gennaio 1997	OMI 2499 del 25-01-97	DPCM 28-06-05	31-12-05
2	5 e 6 maggio 1998	OMI 2787 del 21-05-98	DPCM 28-06-05	31-12-05
3	14, 15 e 16 dicembre 1999	OMI 3088 del 03-10-00	DPCM 28-06-05	31-12-05
4	22 agosto, 5 settembre e 14,15 settembre 2001	OMI 3158 del 12-11-01	DPCM 28-12-04	31-12-05
5	24, 25, 26 gennaio 2003	OMI 3322 del 23-10-03	DPCM 31-01-03	31-01-05

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28/06/2005, lo stato d'emergenza (art.5, Legge 225/1992) conseguente alle emergenze di cui ai precedenti eventi n.1, 2 e 3, è stato prorogato a tutto il 31 dicembre 2005, per cui appare necessaria l'adozione di misure dirette a favorire il passaggio dalla gestione straordinaria dell'emergenza a quella ordinaria;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28/12/2004, lo stato d'emergenza (art.5, Legge 225/1992) conseguente alle emergenze di cui al precedente evento n.4, è stato prorogato a tutto il 31 dicembre 2005, per cui appare necessaria l'adozione di misure dirette a favorire il passaggio dalla gestione straordinaria dell'emergenza a quella ordinaria;
- che, in conseguenza del predetto evento di cui al punto 5, con D.P.C.M. del 31-01-2003 è stato dichiarato lo stato di emergenza (art.5, Legge 225/1992) fino a tutto il 31 gennaio 2005; successivamente, per disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3415 del 18-03-2005 è stato disposto il completamento delle iniziative programmate per il superamento dell'emergenza entro il 31 gennaio 2006;
- più in generale appare opportuno, ove concretamente possibile, favorire il passaggio dalla gestione straordinaria dell'emergenza a quella ordinaria, sia per gli aspetti di difesa del suolo che per quelli di protezione civile;
- per il completamento di tutte le opere previste dai piani di intervento prima richiamati è essenziale il mantenimento di un coordinamento adeguato ed appare a tal fine necessario dare continuità anche all'attività tecnico scientifica fin qui svolta dalle strutture commissariali, senza disperdere il patrimonio di competenze acquisito;
- la possibilità di assorbire all'interno dell'Agenzia, nella fase transitoria, i compiti delle strutture commissariali, e l'utilizzazione del personale operante presso le stesse in forza delle ordinanze di Protezione Civile, consente da un lato di assicurare il completamento, con le risorse residue disponibili, degli interventi prioritari di sistemazione idrogeologica previsti dai piani predisposti a suo tempo dal Commissario Delegato, e dall'altro permette di costruire un tassello determinante per il sistema regionale di difesa del suolo. L'istituzione dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo rappresenta uno strumento adeguato quale braccio operativo per la realizzazione del sistema regionale di difesa del suolo;
- i compiti assegnati alla nuova Agenzia, peraltro, sono limitati e ben definiti e non sottraggono competenze reali alle strutture già operanti nel settore, l'Agenzia inoltre si pone al servizio di tali strutture assicurando ove richiesta la necessaria assistenza tecnica.

Il disegno di legge è composto da quindici articoli:

- L'art.1 stabilisce l'istituzione dell'Agenzia e ne prevede la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa e contabile. In realtà, l'Agenzia risulta già istituita ai sensi dell'art.5, comma 5, della L.R. n.8 del 12-11-2004. Tuttavia, per tale articolo della L.R. 8/04, pende giudizio di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale per ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, agli esiti della sentenza,

si stabilirà se l'Agenzia sia da re-istituire (come previsto dall'art.1 del d.d.l.) oppure se il presente disegno di legge debba disciplinarne solo i compiti e le funzioni.

- L'art.2 definisce i compiti dell'Agenzia.
- Gli artt.3, 4, 5 e 6 definiscono gli organi dell'Agenzia, la composizione e le modalità di nomina.
- L'art.7 indica i contenuti dello Statuto e le modalità di approvazione.
- L'art.8 impone l'approvazione da parte della Giunta regionale sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale.
- L'art.9 affida alla Giunta Regionale i compiti di vigilanza e controllo sull'Agenzia.
- L'art.10 indica i mezzi finanziari di cui dispone l'Agenzia.
- L'art.11 definisce il patrimonio dell'Agenzia.
- L'art.12 prevede che l'Agenzia si possa avvalere per l'immediato funzionamento, del personale a vario titolo operante presso altre strutture prevedendo che entro 60 giorni dalla costituzione dell'Agenzia sia definita a cura del Direttore Generale la pianta organica del personale, il cui rapporto è regolato dal CCNL Regioni – Autonomie Locali. Alla copertura dei posti si provvederà tramite concorsi pubblici ovvero, nei limiti massimi del 30%, della consistenza della pianta organica con assunzione a contratto a tempo determinato.
- L'art.13 attribuisce all'Agenzia anche i compiti ad "esaurimento" derivanti dalle ordinanze ministeriali di protezione civile nn.2499/97, 2787/98, 2994/99, 3088/00, 3158/01 e 3322/03, e successive modifiche e integrazioni, in materia di sistemazione idrogeologica.
- L'art.14 prevede la copertura finanziaria per il funzionamento dell'Agenzia.
- L'art.15 dichiara urgente l'entrata in vigore della legge.

Al fine di facilitare la lettura del testo, si allegano infine le note relative alle ordinanze ed alle norme citate nella delibera e nel disegno di legge.

*Allegato*Note**Ordinanza 2499/97**

E' l'Ordinanza che disciplina gli interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi alluvionali del dicembre 1996 e gennaio 1997 (evento di Pozzano). Attribuisce le funzioni di Commissario delegato conferite al Presidente della Regione Campania.

Ordinanza 2787/98

E' l'Ordinanza che disciplina gli interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 (evento di Sarno, Siano, Quindici, Bracigliano e San Felice a Cancellò). Attribuisce le funzioni di Commissario delegato conferite al Presidente della Regione Campania.

Ordinanza 2994/99

Unifica le funzioni di Commissario delegato conferite al Presidente della Regione Campania per gli interventi previsti dalle ordinanze n. 2499/97 e n. 2787/98 e successive modifiche e integrazioni.

Ordinanza 3088/00

E' l'Ordinanza che disciplina anche gli interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi del 14, 15 e 16 dicembre 1999 (evento di Cervinara, S. Martino Valle Caudina, Manocalzati, Pietrastornina, Cusano Mutri, Roccabascerana, Pannarano e Giffoni Valle Piana). La gestione di tali interventi è unificata a quelli del dicembre 1996 e gennaio 1997 (Pozzano), del 5 e 6 maggio 1998 (Sarno).

Ordinanza 3158/01

E' l'Ordinanza che disciplina gli interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15 settembre 2001. Attribuisce le funzioni dei Commissari delegati conferite al Presidente della Regione Campania ed al Sindaco di Napoli.

Ordinanza 3322/03

E' l'Ordinanza che disciplina gli interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania. Attribuisce le funzioni di Commissario delegato conferite al Presidente della Regione Campania.

Ordinanza 3415/05

E' l'Ordinanza che dispone l'attuazione ed il completamento, entro il 31 gennaio 2006, da parte del Commissario delegato ex Ordinanza 3322/03, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto critico.

Articolo 63 Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10 (testo integrale)

1. *Le attività di Protezione Civile di cui alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e le funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell'art. n. 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, sono attuate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile, che assicura il coordinamento degli interventi delle strutture regionali che svolgono attività in ambito di Protezione Civile e del personale impegnato, che in caso di eventi calamitosi operano alle sue dirette dipendenze per l'attuazione degli interventi urgenti. Per tali attività il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato è direttamente coadiuvato dal Settore regionale "Programmazione interventi di Protezione Civile sul*

territorio”, che assicura anche la gestione del sistema regionale di sale operative, previsto dalla Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3095 del 23 novembre 2000 e per specifici obiettivi stipula convenzioni con Amministrazioni Pubbliche, strutture scientifiche e di ricerca, Associazioni di volontariato e soggetti privati. In caso di evento calamitoso il Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore delegato alla Protezione Civile sono autorizzati ad emettere provvedimenti urgenti, avvalendosi delle procedure previste allo scopo dalla legislazione vigente e/o di eventuali deroghe autorizzate da Ordinanze di Protezione Civile. L’Assessore delegato alla Protezione Civile, di concerto con l’Assessore al Personale, per le finalità di cui sopra provvede, altresì, alla unificazione e riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche di Protezione Civile, di cui alla L.R. 4 luglio 1991 n. 11 e si avvale, altresì, delle strutture del Commissario di Governo ex O.M.I. 2787/98 e successive modificazioni.

2. Le somme previste nel Bilancio regionale per interventi di Protezione Civile, quelle trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell’art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e del D. Lgs. n. 112/98 e quelle disposte dalla Regione e dallo Stato in conseguenza di specifiche emergenze o per interventi di prevenzione, confluiscono in un “Fondo Regionale di Protezione Civile”, istituito con la presente Legge, sul quale opera il Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore delegato alla Protezione Civile, assumendo, ove necessario in via d’urgenza, i relativi impegni di spesa, da sottoporre alla ratifica della Giunta Regionale entro 90 giorni dall’adozione.
3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 operano fino all’emanazione della disciplina organica regionale di Protezione Civile.

Articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale di Protezione Civile 3335/04 (testo integrale)

In particolare, il Commissario delegato, individua entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le strutture o gli organismi, esistenti o da costituire nell’ambito delle competenze regionali, cui trasferire la gestione ed attuazione delle residue attività in corso e delle risorse eventualmente disponibili, nonché, ove possibile e conforme alla legge, il personale operante presso la struttura commissariale e quello in servizio presso gli Enti locali non altrimenti utilizzabile. Il Commissario delegato assicura il necessario supporto alle predette strutture od organismi anche attraverso l’affiancamento di propri funzionari e tecnici per il più proficuo trasferimento di tutte le attività e risorse, che dovrà essere completato entro il 30 giugno 2004.

Articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale di Protezione Civile 3335/04 (testo integrale)

Al fine di assicurare il coordinamento delle attività da svolgere in regime ordinario per il completamento delle attività in corso alla data del 30 giugno 2004 il Presidente della Regione Campania provvede ad istituire, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, un apposito comitato con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali coinvolte nell’attuazione degli interventi stessi, nonché di rappresentanti dei cittadini dei comuni interessati. Il predetto comitato opera a far data dal 1 luglio 2004.

Articolo 5, comma 5, Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 8 (testo integrale)

Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell’agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 3 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministro degli interni n.2994/99 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze 2994/99 e 2787/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all’agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita. L’agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della regione, su proposta dell’assessore all’ambiente, tra soggetti aventi una particolare qualificata esperienza nel settore della difesa idrogeologica, con il compito, altresì, di predisporre quanto necessario per il prosieguo dell’attività ordinaria. Per la

gestione della fase transitoria è assegnata all’agenzia il fondo di euro 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.1.1.

Articolo 1, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale di Protezione Civile 2794/98 (testo integrale)

All’articolo 12 dell’ordinanza n.2789/98 sostituire il primo periodo con il seguente: “1. Per le maggiori attività previste dall’ordinanza n.2787/98 e dalla presente ordinanza le amministrazioni comunali di Sarno e Quindici nel limite di 5 unità ciascuna, e di Bracigliano, - Siano e San Felice a Cancellò nel limite di 3 unità possono assumere personale tecnico – amministrativo specializzato o fare convenzioni con esperti per un periodo massimo di dodici mesi, con contratto a termine”.